



**COMUNE DI CENTO**  
PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO D'UTENZA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS-METANO**

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.171 in data 18 Dicembre 1985 (CO.RE.CO. Sez. Ferrara 2 Feb. '85 prot. n. 37008/1) e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 121 in data 25 Novembre 1988 (CO.RE.CO. Sez. Ferrara 27 Dic. '88 prot. n. 035786), n. 20 in data 18 febbraio 1991 (CO.RE.CO. Sez. Ferrara 2.3.91 prot. n. 012712), n.107 in data 2 Settembre 1991 (CO.RE.CO. Sez. Ferrara 2.10.91 prot. n. 017203) n. 98 in data 28 Settembre 1992 (CO.RE.CO. 22.10.92 prot. 92/004148) e della Giunta Comunale n. 497 in data 5 giugno 1986 (CO.RE.CO. Sez. Ferrara 3.7.86 prot. n. 018645). Modificato con atto Consiglio Comunale n. 103 del 04.09.1995 CO.RE.CO. prot. n. 95/034268 del 02.10.1995. Modificato con atto Consiglio Comunale n. 15, del 16.02.1998, esecutiva il 16.03.1998. Modificato con atto Consiglio Comunale n. 49 del 21.04.1998 (CO.RE.CO. 29.04.98 prot. n. 98/003783).



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

## I N D I C E

### GENERALITA'

- Art. 1 - Ente gestore del servizio e norme per la fornitura
- Art. 2 - Sistema di distribuzione del gas

### CAP. I° - NORME GENERALI

- Art. 3 - Domanda di allacciamento alla rete del gas
- Art. 4 - Titolare dell'utenza
- Art. 5 - Contratto di fornitura ordinaria
- Art. 6 - Deposito cauzionale
- Art. 7 - Caratteristiche dell'utilizzazione
- Art. 8 - Tariffe
- Art. 9 - Durata del contratto
- Art. 10 - Fornitura su strade canalizzate
- Art. 11 - Fornitura su strade non canalizzate - Proprietà degli impianti
- Art. 12 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni
- Art. 13 - Rinuncia alla esecuzione dei lavori
- Art. 14 - Divieto di sub-fornitura
- Art. 15 - Utilizzazione del gas
- Art. 16 - Modalità per il recesso del contratto di forniture
- Art. 17 - Responsabilità dell'utente per l'uso e conservazione della derivazione e per imprudente comportamento
- Art. 18 - Interruzione e irregolarità del servizio

### CAP. II° - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA

- Art. 19 - Misure e pagamento del gas
- Art. 20 - Apparecchi di misura - Quote fisse di utenza
- Art. 21 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura
- Art. 22 - Letture dei misuratori
- Art. 23 - Irregolare funzionamento del misuratore
- Art. 24 - Guasti agli apparecchi di misura e accessori
- Art. 25 - Verifica dei misuratori

### CAP. III° - NORME PER GLI IMPIANTI

- Art. 26 - Prescrizioni e collaudi
- Art. 27 - Divieto di aspiratori e stoccaggi
- Art. 28 - Prese di terra
- Art. 29 - Modifiche
- Art. 30 - Perdite, danni, responsabilità
- Art. 31 - Vigilanza

### CAP. IV - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 32 - Identificazione dei dipendenti
- Art. 33 - Prescrizioni generali



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

- Art. 34 - Sospensione dell'erogazione
- Art. 35 - Reclami
- Art. 36 - Applicabilità del diritto e controversie
- Art. 37 - Obbligatorietà



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

## GENERALITA'

### Art. 1 - Ente gestore del servizio e norme per la fornitura

Il servizio per la somministrazione del gas è gestito direttamente dal Comune di Cento - Gestione Gas per tutti gli usi e su tutto il territorio comunale. La fornitura del gas è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento e dalle successive modificazioni.

### Art. 2 - Sistema di distribuzione del gas

La fornitura del gas è effettuata a deflusso libero mediante idonea apparecchiatura di misura.

## CAP. I° - NORME GENERALI

### Art. 3 - Domande di allacciamento alla rete del gas.

Nella domanda di allacciamento da redigersi sull'apposito modulo (all. 1) si dovrà specificare l'uso per il quale si richiede il gas e indicare la potenzialità degli apparecchi che si intendono installare.

In calce alla domanda dovrà figurare l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale dovranno essere installati il misuratore e/o le tubazioni.

In ogni caso il Comune - Gestione Gas - si riserva piena facoltà di accettare o respingere ogni richiesta di allacciamento, con adeguata motivazione.

### Art. 4 - Titolare dell'utenza

La fornitura è effettuata alla persona fisica o giuridica che occupa l'immobile entro il quale il gas deve venire utilizzato.

### Art. 5 - Contratto di fornitura ordinaria

Il richiedente, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e delle competenze accessorie (quali valori bollati, deposito cauzionale, spese contrattuali, posa o apertura del contatore) dovrà provvedere alla firma del contratto di fornitura (all. 2) (all.3).

### Art. 6 - Deposito cauzionale.

All'atto della stipulazione del contratto il Comune Gestione Gas - richiede all'utente, a garanzia degli impegni da questi assunti, un deposito cauzionale infruttifero, che compensa solo parzialmente il Comune - Gestione Gas - della ritardata esazione rispetto al momento dell'erogazione.

L'ammontare del deposito verrà determinato dal Comune - Gestione Gas in relazione alle caratteristiche dell'utenza (all. 4), di esso potrà essere richiesto l'aggiornamento, anche in corso di utenza, in relazione all'andamento delle tariffe di vendita.

Il Comune - Gestione Gas, in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

derivanti da inadempienze al presente regolamento e alle leggi.

Il deposito cauzionale, all'occorrenza previa detrazione delle somme di cui al precedente comma è rimborsabile ad avvenuta cessazione dell'utenza dietro domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di anni uno dalla cessazione dell'utenza.

Il termine predetto è fissato a pena di decadenza del diritto al rimborso.

## **Art. 7 - Caratteristiche dell'utilizzazione**

Ai fini della concessione restano definiti i seguenti tipi di utenza:

- a) uso domestico: si considera tale l'utilizzazione per ordinari impieghi di cucina, ivi compresa la produzione di acqua calda per usi domestici ed igienici.
- b) uso riscaldamento individuale
- c) uso riscaldamento centralizzato
- d) altri usi

## **Art. 8 - Tariffe**

Le tariffe di vendita del gas sono fissate dal Comitato Provinciale Prezzi su proposta del Comune - Gestione Gas.

Le tasse inerenti alla fornitura ed ai consumi del gas sono a carico dell'utente ed il loro importo viene conteggiato nelle fatture.

## **Art. 9 - Durata del contratto**

I contratti di fornitura sono di norma a tempo indeterminato.

## **Art. 10 - Forniture su strade canalizzate**

Nelle zone servite dalla rete di distribuzione, il Comune - Gestione Gas, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non si oppongono, concede la fornitura del gas.

La derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore è eseguita esclusivamente dal Comune - Gestione Gas a seguito di domanda e l'onere relativo alla costruzione dell'allacciamento è a carico dell'utente richiedente.

La misura si intende riferita al centro strada. L'impianto rimane di proprietà del Comune - Gestione Gas che ne assume, salvo patti contrari, ogni onere di manutenzione.

Non sono a carico del Comune - Gestione Gas demolizioni, scavi, ripristini, tinteggiatura, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti e comunque ogni altro particolare non facente parte dell'impianto.

L'impianto interno, dal misuratore - questo escluso - agli apparecchi di utilizzazione del gas, è di competenza dell'utente che dovrà provvedere alla sua esecuzione nella osservanza di tutte le leggi o norme che ne disciplinano la progettazione e la costruzione, assumendone altresì gli oneri di gestione e manutenzione.



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

L'utente sarà pure responsabile del buon funzionamento degli apparecchi di utilizzazione (fornelli, cucine, stufe, caldaie, scaldabagni ecc.).

Il Comune - Gestione Gas, prima di procedere alla apertura del misuratore, si riserva il diritto di verificare l'impianto interno.

L'eventuale verifica dell'impianto interno al momento dell'apertura del misuratore non solleva nè l'installatore nè l'utente dalle responsabilità derivanti dall'esecuzione e dall'uso dell'impianto stesso e degli apparecchi collegati.

Il Comune - Gestione Gas, per il fatto di avere eseguito la connessione dell'impianto interno e l'apertura del misuratore, non si assume alcuna responsabilità per danni che derivino dalle tubazioni e dagli apparecchi utilizzatori installati dall'utente.

## **Art. 11 - Forniture su strade non canalizzate - Proprietà degli impianti.**

Per le zone non provviste di tubazioni stradali di distribuzione il Comune - Gestione Gas può accogliere le richieste, entro i limiti di potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, di ampliamento di rete.

La relativa spesa di estendimento di rete di norma è a totale carico dei richiedenti, salvo decisione del Comune - Gestione Gas di contribuire, ove ritenuto economicamente produttivo, fino e non oltre gli 80 metri lineari di canalizzazione per ogni utente.

Gli impianti saranno a tutti gli effetti di proprietà comunale. (1)

Annotazione: (1) Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121/88, n. 20/91 e n. 98/92.

## **Art. 12 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni.**

Spetta al Comune - Gestione Gas di determinare le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del misuratore. Il proprietario dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile nonchè svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita per le parti interrate e per le parti aeree.

Il Comune - Gestione Gas eseguirà il lavoro compatibilmente con le proprie disponibilità e programmi. Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata esclusivamente per motivi dell'utente, oltre i mesi 2, il Comune - Gestione Gas effettuerà a suo insindacabile giudizio, prima di procedere alla esecuzione dei lavori, l'aggiornamento dei costi di preventivo.

## **Art. 13 - Rinuncia alla esecuzione dei lavori**



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Comune - Gestione Gas addebiterà le spese relative alla parte di lavoro eseguito, quelle di rimozione del materiale stesso, nonché i costi di preventivazione.

## **Art. 14 - Divieto di sub-fornitura**

E' fatto assoluto divieto di sub-forniture del gas ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

## **Art. 15 - Utilizzazione del gas**

E' vietato utilizzare il gas per uso diverso da quello richiesto, pena la sospensione immediata della fornitura.

## **Art. 16 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura**

L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve darne comunicazione, nei modi previsti, al Comune - Gestione Gas, il quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del misuratore.

In mancanza di tale disdetta l'utente resta unico responsabile nei confronti del Comune - Gestione Gas e dei terzi e ne risponde per ogni eventuale implicazione sia di carattere civile che penale.

Cessato in qualsiasi modo l'uso del gas, il Comune - Gestione Gas conserverà sempre il diritto di far ispezionare l'impianto ed in ogni caso si riserva quello di interrompere la presa prima del misuratore.

Qualora si debba procedere al distacco od eventuale rimozione della presa e dei materiali rilasciati in consegna all'utente, i relativi lavori saranno compiuti a cura del Comune - Gestione Gas ed a spese dell'utente.

Chi eventualmente subentra nell'utenza dovrà, da parte sua farne domanda nei modi previsti dal presente regolamento e perfezionare il relativo contratto di fornitura.

In difetto di ciò, il consumo del gas sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.

## **Art. 17 - Responsabilità dell'utente per l'uso e conservazione della derivazione e per imprudente comportamento.**

L'utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perchè siano preservati da manomissione da danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi di proprietà del Comune - Gestione Gas.

I misuratori collocati all'esterno degli edifici devono essere adeguatamente protetti (all.5).

L'utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione.

L'utente dovrà chiudere diligentemente il rubinetto del misuratore e quello degli apparecchi utilizzatori ogni qualvolta cesserà di fare uso del gas.



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Manifestandosi odore di gas specialmente in locali chiusi non dovrà accendere luci ma aprire le finestre e chiudere il rubinetto del misuratore.

Il Comune - Gestione Gas non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per gli incidenti che, di qualsiasi specie, avvenissero presso l'utente in corrispondenza dell'uso del gas per fatto e per colpe dello stesso utente.

## **Art. 18 - Interruzione e irregolarità del servizio**

Il Comune - Gestione Gas non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o limitazioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, guasti, incidenti, scioperi ed esigenze tecniche.

In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

## **cap. II° - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA.**

### **Art. 19 - Misura e pagamento del gas**

Il gas viene fatturato annualmente in quattro bollette.

Le fatturazioni sono emesse, a seguito delle letture eseguite ai contatori, rispettivamente in febbraio, aprile, luglio e novembre.

Le scadenze di pagamento delle fatture sono le seguenti:

- 1) dal giorno 10 al giorno 28  
per la fattura emessa in febbraio
- 2) dal giorno 10 al giorno 30  
per la fattura emessa in aprile
- 3) dal giorno 10 al giorno 31  
per la fattura emessa in luglio
- 4) dal giorno 10 al giorno 30  
per la fattura emessa in novembre.

Al ricevimento dell'avviso l'utente dovrà effettuare il pagamento, entro la data di scadenza.

Il Comune - Gestione Gas si riserva, comunque di variare il sistema di riscossione.

La fattura dovrà essere conservata per 5 anni, restando inteso che il Comune - Gestione Gas avrà sempre il diritto di pretendere eventuali arretrati entro i termini di prescrizione ordinaria.

Nel caso in cui il pagamento non sia eseguito entro il termine delle suindicate scadenze, anche se il ritardo è dovuto al mancato ricevimento dell'avviso, sarà applicata l'indennità di mora e qualora il pagamento stesso non avvenisse entro 15 giorni dalle dette scadenze l'utente moroso sarà sottoposto al procedimento coattivo previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

In caso di mancato pagamento e trascorsi 15 giorni dalla scadenza fissata, il Comune - Gestione Gas ha comunque diritto di procedere alla sospensione dell'erogazione del gas senza preavviso e senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso (all. 6).

L'utente avrà la facoltà di presentare al Comune Gestione Gas reclamo scritto per ottenere l'abbuono di somme eventualmente pagate in più nel periodo considerato, restando tuttavia inteso che il reclamo non darà diritto all'utente di sospendere i pagamenti delle bollette.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune - Gestione Gas a tutela dei propri diritti. (all. 3)

## **Art. 20 - Apparecchi di misura. Quote fisse di utenza**

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune Gestione Gas: il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune - Gestione Gas stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.

Il Comune - Gestione Gas, in caso di mancato uso del gas oltre il termine di anni uno, potrà togliere il misuratore e rescindere il contratto.

Il Comune - Gestione Gas ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso o di giustificazioni.

La quota fissa di utenza viene applicata ai sensi del più recente provvedimento C.I.P. (All. 7).

Per il collocamento dei misuratori l'utente deve corrispondere i contributi fissati dal Comune - Gestione Gas (all. 3).

## **Art. 21 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura**

Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Comune Gestione Gas e comunque di facile accesso agli agenti del Comune - Gestione Gas.

Il Comune - Gestione Gas ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del misuratore a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.

Gli impianti e gli apparecchi misuratori sono provvisti di sigilli apposti dal Comune - Gestione Gas.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione da parte dell'utente che alteri il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

giudiziaria, alla sospensione immediatamente dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

L'utente dovrà rispondere in ogni caso dei fatti di cui sopra anche quando l'apparecchio misuratore sia installato in locali di uso comune.

## **Art. 22 - Letture dei misuratori**

L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento agli agenti del Comune - Gestione Gas, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Comune - Gestione Gas, che ha comunque la facoltà di effettuare letture supplementari a sua discrezione.

In caso di assenza dell'utente, durante il normale ciclo di lettura, l'incaricato lascerà una apposita comunicazione notificante l'avvenuto passaggio e l'invito a prendere contatti con gli uffici preposti per consentire la lettura del misuratore.

Se l'utente non provvederà, nei tempi e nei modi previsti, a consentire la lettura, il Comune - Gestione Gas potrà procedere alla sospensione della erogazione del gas.

In tal caso la riapertura del misuratore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spese.

## **Art. 23 - Irregolare funzionamento del misuratore**

Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del misuratore e qualora l'utente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Comune - Gestione Gas, il consumo del gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio fino alla sostituzione di esso, è valutato:

- a) in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b) in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento e nel corso del quale il misuratore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi a colpa dell'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Comune - Gestione Gas sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

## **Art. 24 - Guasti agli apparecchi di misura ed accessori**

L'utente è consegnatario degli apparecchi di misura. Nel caso di guasti o comunque al verificarsi di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune - Gestione Gas affinché questa possa provvedere.

Il consumo di gas durante il periodo di blocco del misuratore sarà calcolato corrispondente a quello dei pari mesi



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

dell'anno precedente oppure all'ultimo periodo se la somministrazione è inferiore all'anno.

Se l'utente non informa tempestivamente di un guasto avvenuto nell'impianto e negli apparecchi misuratori il consumo verrà calcolato in base all'addebito del periodo di maggior consumo verificatosi nell'anno.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico del Comune - Gestione Gas.

## **Art. 25 - Verifica dei misuratori**

Con richiesta scritta l'utente ha facoltà di sottoporre il misuratore a verifica e dovrà anticipare le spese secondo la tariffa allegata al presente regolamento (all. 8).

La somma anticipata dall'utente gli verrà restituita se il funzionamento del misuratore risulterà irregolare.

Eseguita la verifica, quando si sia riscontrato un errore di misurazione eccedente i limiti di tolleranza stabiliti dal punto 2.4.3.4. della norma UNI-CIG 7988/1986 e successive modifiche ed integrazioni, si procederà alla rettifica del consumo, solo per l'ultimo periodo di fatturazione, proporzionalmente all'errore di misurazione riscontrato, restando inalterato il consumo pagato per il periodo precedente. (1)

Annotazione: (1) articolo così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21.04.1998.

## **CAP. III° - NORME PER GLI IMPIANTI**

### **Art. 26 - Prescrizioni e collaudi**

L'impianto per la distribuzione del gas a valle dell'apparecchio misuratore non è di competenza del Comune - Gestione Gas.

Esso deve essere eseguito in conformità alle disposizioni di legge in vigore.

In casi particolari il Comune - Gestione Gas si riserva di formulare prescrizioni speciali che ritenga necessarie, nonchè di collaudare o verificare gli impianti prima che questi siano posti in servizio o comunque quando lo ritenga opportuno.

Qualora l'installazione dell'impianto a valle del misuratore non fosse ritenuta idonea, il Comune - Gestione Gas potrà rifiutare o sospendere la fornitura del gas.

### **Art. 27 - Divieto di aspiratori e stoccaggi**

E' assolutamente vietato inserire aspiratori forzati e costituire stoccaggi di gas senza la preventiva autorizzazione.

Tale autorizzazione potrà essere concessa dal Comune - Gestione Gas in via del tutto eccezionale e previa richiesta scritta e motivata.

L'autorizzazione, comunque, è concessa a giudizio insindacabile del Comune - Gestione Gas, il quale dispone anche per le norme di esecuzione dell'impianto ivi compreso il montaggio di idonei dispositivi di sicurezza atti ad evitare



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

abbassamenti di pressione nella rete.

Le apparecchiature di sicurezza devono essere accessibili al personale del Comune - Gestione Gas per le normali operazioni di controllo e manutenzione.

L'impianto prima della sua messa in funzione, dovrà comunque essere collaudato ed approvato dal Comune - Gestione Gas.

## **Art. 28 - Presa di terra**

E' assolutamente vietato utilizzare le condutture del gas come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.

Il Comune - Gestione Gas chiederà la totale rifusione degli eventuali danni derivanti dalla inosservanza di questa norma.

## **Art. 29 - Modifiche.**

Il Comune - Gestione Gas può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso di inadempienza il Comune - Gestione Gas ha la facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto senza poter reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al Comune - Gestione Gas nel caso intenda apportare modifiche:

- 1) al locale ove trovasi collocato il misuratore
- 2) all'impianto di derivazione
- 3) al tipo ed al numero degli apparecchi indicati al momento della richiesta di fornitura.

Il Comune - Gestione Gas provvederà, a spese dell'utente, a quanto necessario per adeguare l'impianto (ivi compreso il misuratore) alle nuove esigenze dell'utente.

Qualora l'utente non ottemperasse a questa norma, il Comune - Gestione Gas potrà a suo insindacabile giudizio rescindere il contratto di fornitura.

## **Art. 30 - Perdite, danni responsabilità**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo del gas è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti collocati a valle del misuratore da qualunque causa prodotte.

Il Comune - Gestione Gas peraltro non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

In caso di consumi abnormi dovuti a rotture a valle del contatore, di cui il Comune - Gestione Gas verifichi la non responsabilità e negligenza dell'utente la Giunta Municipale calcola il consumo abnorme rilevato in base alla lettura del periodo corrispondente dell'esercizio precedente o in base ad un'equa media di consumi analoghi. (1)



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Annotazione: (1) Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 121/88.

## **Art. 31 - Vigilanza.**

Il Comune - Gestione Gas ha sempre diritto di procedere ad ispezionare gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione del gas nell'interno della proprietà privata.

Il personale del Comune - Gestione Gas ha pertanto incondizionata facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal presente regolamento e dai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune - Gestione Gas si riserva il diritto di sospendere la erogazione del gas fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

## **CAP. IV° - DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 32 - Identificazione dei dipendenti**

I dipendenti del Comune - Gestione Gas sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

### **Art. 33 - Prescrizioni generali**

L'utente si impegna di accettare ogni eventuale variazione che il Comune - Gestione Gas ritenesse di dover apportare alla fornitura del gas ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

### **Art. 34 - Sospensione dell'erogazione**

Oltre ai casi specificatamente previsti dal presente Regolamento, il Comune - Gestione Gas si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del gas:

- quando l'impianto ed il misuratore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti e quindi incompatibili con una buona utilizzazione del gas;
- in seguito a fughe accertate di gas o guasti negli impianti e negli apparecchi;
- qualora vengano manomessi i sigilli al contatore e agli impianti (in tal caso l'utente sarà perseguito anche penalmente);
- Il Comune - Gestione Gas potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, rimuovere l'impianto distributivo, sul quale



# COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

da un periodo superiore ad anni tre, non esistano contatori di misura con regolare contratto di fornitura. In tal caso il Comune - Gestione Gas, non ha obbligo alcuno di ripristino.

## **Art. 35 - Reclami**

Ogni reclamo dovrà essere inoltrato direttamente al Comune - Gestione Gas.

Non sono ritenuti validi reclami rivolti agli agenti.

## **Art. 36 - Applicabilità del diritto - Controversie**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le leggi vigenti.

Per ogni controversia fra il Comune - Gestione Gas e l'utente è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

## **Art. 37 - Obbligatorietà**

Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme precedenti ed è vincolante per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'utente ha comunque il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.





G E S T I O N E   G A S

Allegato 2

Rep. n. \_\_\_\_\_ N. Utenza \_\_\_\_\_  
libro \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS METANO A 9000 CAL/MC.

Con la presente scrittura privata tra il Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ed il Sig. \_\_\_\_\_

residente a Cento in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

si conviene quanto segue:

- 1) Il Comune di Cento concede al predetto Sig. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, dietro conforme richiesta di quest'ultimo che accetta, la somministrazione di gas metano a 9.000 cal./mc. mediante contatore da n. \_\_\_\_\_ fiamme per uso \_\_\_\_\_ nell'edificio sito a Cento in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ destinato ad uso \_\_\_\_\_.
- 2) L'utente all'atto della sottoscrizione del presente contratto \_\_ versa \_\_ la somma di Lire \_\_\_\_\_ quale anticipazione sui consumi, anticipazione che sarà restituita alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.
- 3) Le modalità di forniture sono regolate dal Regolamento Comunale per la Distribuzione e la Fornitura del Gas, approvato con deliberazione C.C. n. 162 del 22.5.66 e successive modifiche ed integrazioni, dalla vigente legislazione in materia, nonchè dalle speciali condizioni qui appresso formulate, che l'utente dichiara di



COMUNE DI CENTO  
PROVINCIA DI FERRARA

- accettare senza riserve.
- 4) La fornitura del gas ha inizio subito dopo la stipulazione del presente contratto, il quale avrà validità sino alla disdetta data da una delle parti utilizzando gli appositi moduli in distribuzione presso la Gestione Gas.
  - 5) L'utente si impegna a pagare tempestivamente le fatture relative ai consumi, fatture da ritirarsi periodicamente presso la Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio di Cento.
  - 6) L'utente all'atto della sottoscrizione del presente contratto ha versato inoltre il contributo di allacciamento.
  - 7) L'utente riconosce che la condotta esterna all'immobile (dalla ..... n. .... rete stradale al contatore), tutti i manufatti relativi nonchè l'apparecchio di misura sono di proprietà del Comune di Cento.
  - 8) L'utente si impegna a rispettare scrupolosamente le prescrizioni impartite dalla Gestione Gas, ad usare il gas con la diligenza e la cautela del buon padre di famiglia e a dare immediatamente comunicazione alla Gestione Gas nel caso di guasti o di ogni altra anomalia.
  - 9) Ogni spesa afferente la stipulazione del presente contratto è a carico dell'utente.
  - 10) Si riconosce che le caratteristiche dell'impianto sono le seguenti:



COMUNE DI CENTO  
PROVINCIA DI FERRARA

N. \_\_\_\_\_ fuochi per fornello  
N. \_\_\_\_\_ fuochi per cucina  
N. \_\_\_\_\_ forni per cucina  
N. \_\_\_\_\_ scaldabagni  
N. \_\_\_\_\_ stufe o pannelli radianti  
N. \_\_\_\_\_ caldaie per riscaldamento  
ambienti per cal/h complessive.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Cento, lì \_\_\_\_\_

IL SINDACO

L'UTENTE



**COMUNE DI CENTO**  
PROVINCIA DI FERRARA



P O S A   C O N T A T O R I

1) L'ammontare del costo di posa, I.V.A. esclusa, è determinato come segue:

G4 .....	£.	28.000
G6 .....	£.	35.000
G10 .....	£.	41.000
G16 .....	£.	45.000
G25 .....	£.	50.000
G40 .....	£.	59.000
G65 .....	£.	69.000
per calibri superiori ...	£.	91.000 (1)

A P E R T U R A   C O N T A T O R I

Per la riattivazione dei contatori piombati l'utente verserà un concorso spesa, tutto compreso, di £. 20.000 per ogni tipo di contatore. (1)

Annotazioni: (1) Allegato così modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 497/86, del Consiglio Comunale n. 107/91 e n. 15/98.



DEPOSITO CAUZIONALE

L'ammontare del deposito cauzionale infruttifero è determinato in relazione alle caratteristiche dell'utenza come segue:

per contatori G4 .....	£. 26.000
per contatori G6 .....	£. 78.000
per contatori G10 .....	£. 143.000
" " G16 .....	£. 286.000
" " G25 .....	£. 390.000
" " G40 .....	£. 572.000
per calibri superiori .....	£. 780.000
per contatori da 10 fiamme	£. 4.000
" " " 20 "	£. 13.000
" " " 30 "	£. 58.000
" " " 50 "	£. 78.000
" " " 80 "	£. 130.000
" " " 100 "	£. 156.000
" " " 150 "	£. 286.000
" " " 200 "	£. 390.000
" " " 300 "	£. 559.000
" " " 400 "	£. 598.000
per contatori di calibri superiori	£. 780.000(1)

Annotazione: (1) Allegato così modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 497/'86 e del Consiglio Comunale n. 107/91.



P R O T E Z I O N E   C O N T A T O R I

In caso di collocazione esterna del contatore, questo dovrà essere protetto con apposito ed idoneo cassonetto, approvato dal Comune - Gestione Gas, a cura e spese dell'utente, da collocarsi entro e non oltre 30 giorni dalla installazione del contatore.



S O S P E N S I O N E D E L L ' E R O G A Z I O N E

In caso di morosità il Comune - Servizio Gas ha diritto di procedere alla sospensione dell'erogazione del gas senza preavviso, addebitando all'utente la spesa per le operazioni di chiusura, fissate in £. 20.000. (1)

Annotazione: (1) Allegato così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/98.



COMUNE DI CENTO  
PROVINCIA DI FERRARA

\* L'allegato 7 viene tralasciato



V E R I F I C A D E I C O N T A T O R I

Per verifica dei misuratori di qualsiasi calibro l'utente dovrà versare un deposito cauzionale infruttifero di lire 200.000. (1)

Annotazione: (1) Allegato così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/98.